

FLORENT GARNIER – ANNAMARIA MONTI

LITIGANTI, GARANZIE ED EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ MODERNA

Il nostro contributo intende offrire un percorso di riflessione sul tema delle garanzie e dell'efficienza della giustizia in una prospettiva di lungo periodo e di respiro europeo, anche alla luce delle più recenti istanze e riforme della giustizia promosse in Francia e in Italia. La nostra attenzione si rivolge all'amministrazione della giustizia civile e, nell'interrogare le fonti, abbiamo scelto come punto di vista quello dei litiganti, delle parti in causa, per focalizzarci sul profilo dell'accesso alla giustizia, quale momento di per sé cruciale, che prelude al tema generale dell'efficienza e delle garanzie *nella* amministrazione della giustizia.

Dunque, oggi, l'efficienza della giustizia è questione fondamentale, che contribuisce alla fiducia dei cittadini nel funzionamento delle istituzioni democratiche.

Vent'anni fa, il Consiglio d'Europa istituiva la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ). Nel suo rapporto sulla valutazione dei sistemi giudiziari, la Commissione si concentra sulla qualità della giustizia e sulla gestione dei tempi giudiziari, utilizzando due indicatori quantitativi: il *Clearance Rate* e il *Disposition Time*¹. Per quanto riguarda i dati del 2020, nel contesto della pandemia, il rapporto rileva come per l'Italia il problema principale in termini di efficienza rimanga l'eccessiva lunghezza dei procedimenti, in particolare per i contenziosi civili e le cause in materia commerciale, nonostante un *trend* favorevole tra il 2012 e il 2018². In Francia, è soprattutto il contenzioso civile di primo grado a richiedere maggior tempo per la trattazione.

¹ *Systèmes judiciaires européens. Efficacité et qualité de la justice. Les études de la CEPEJ n. 20.* Conseil de l'Europe, «Hors collection», 2015, <https://www.cairn.info/systemes-judiciaires-europeens-efficacite--9789287179722.htm> (ultimo accesso 29 febbraio 2024).

² Si veda il sito istituzionale della CEPEJ: <https://www.coe.int/fr/web/cepej> (ultimo accesso 29 febbraio 2024).

Più in generale, diversi sono gli studi che prendono in considerazione l'efficienza del funzionamento della giustizia e le relative garanzie in uno stato di diritto, valutato secondo i parametri della legalità, della certezza del diritto, della prevenzione dell'abuso di potere, dell'uguaglianza davanti alla legge e della non discriminazione, dell'accesso alla giustizia, in forza di quanto stabilito, nel 2016, dalla Commissione di Venezia³. D'altro canto, da vari anni, il buon funzionamento del sistema giudiziario è oggetto di attenzione sia in Italia, sia in Francia, per offrire migliori garanzie e maggiore efficienza dell'istituzione giudiziaria stessa.

Per l'Italia, il pensiero corre alla riforma introdotta con i d.lgs. nn. 149, 150 e 151 del 10 ottobre 2022 e alla sua finalità ultima di garantire una durata ragionevole del processo per tutte le parti coinvolte, in nome di una migliore efficienza della giustizia, nel senso di celerità, organizzazione e più ampio ricorso a procedimenti alternativi al giudizio ordinario (specialmente in ambito penale).

In Francia, varie indagini e sondaggi sul funzionamento del sistema giudiziario richiamano regolarmente l'attenzione sulla richiesta di un sistema giudiziario indipendente e imparziale, sulla critica alla lunghezza e al costo dei processi e sulla messa in discussione della legittimità delle decisioni giudiziarie.

Anche gli operatori del mondo del diritto ne sono testimoni. Nel 2009, ad esempio, il primo presidente della corte d'appello di Parigi iniziava il suo discorso d'apertura del nuovo anno giudiziario sottolineando come i francesi non abbiano fiducia nel loro sistema giudiziario. Rafforzare la legittimità e l'efficacia del sistema giudiziario, rendendolo più rispondente alle esigenze dei cittadini, significherebbe, perciò, ripristinare la loro fiducia in esso.

Il tema della fiducia è stato al centro dei dibattiti e delle riflessioni degli Stati Generali della Giustizia tenutisi in Francia nel 2021 e nel 2022⁴. L'8 luglio 2022 è stato presentato al presidente della repubblica un rapporto dal titolo *Rendre justice aux citoyens* (Rendere giustizia ai cittadini), da parte del comitato degli Stati Generali⁵. In tale contesto, è stata approvata

³ Si veda il sito istituzionale: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_Rule_of_law&lang=FR (ultimo accesso 29 febbraio 2024).

⁴ Il rapporto è consultabile al seguente link: <https://www.vie-publique.fr/en-bref/285693-etats-generaux-de-la-justice-ce-que-dit-le-rapport-du-8-juillet-2022> (ultimo accesso 29 febbraio 2024).

⁵ Questo rapporto evidenzia una duplice crisi: una crisi del servizio pubblico della giustizia e una crisi dell'autorità giudiziaria. La relazione può essere reperita al seguente indirizzo web: <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/285620.pdf> (ultimo accesso 29 febbraio 2024).

una prima legge sulla fiducia nel sistema giudiziario⁶ ed una legge di orientamento e programmazione del sistema giudiziario per il periodo 2023-2027 prevede diverse misure volte a ripristinare proprio la fiducia⁷.

La preoccupazione di migliorare l'organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario coinvolge risorse umane, finanziarie, materiali e procedurali. In particolare, in Francia, a partire dal 1998, è stato sviluppato il concetto di 'servizio pubblico della giustizia'⁸ e, in una decisione relativa alla questione prioritaria di costituzionalità (artt. 61-2 Cost.), il Consiglio Costituzionale ha precisato come la buona amministrazione della giustizia rappresenti un obiettivo di valore costituzionale, secondo gli artt. 12, 15 e 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789⁹.

Il tema può essere trattato anche in una dimensione economica e con i metodi del *new management* delle amministrazioni pubbliche. Ebbene, approcci di tal sorta conducono a considerare il litigante alla stregua di un utente, o, addirittura, nei paesi anglosassoni, di un cliente¹⁰. Si tratta, o potrebbe trattarsi, di una dichiarazione politica dello Stato, che intende sviluppare e riformare il sistema giudiziario in vista di una maggiore efficienza in termini sia quantitativi che qualitativi.

Ancora, si può ben guardare alle garanzie e all'efficacia della giustizia a partire dal rapporto che intercorre tra i litiganti ed il sistema giudiziario. È una prospettiva diversa e complementare alla visione dall'alto, di chi detiene il potere e consiste nel mettersi nei panni delle parti¹¹. È questa, appun-

⁶ Legge n. 2021-1729 del 22 dicembre 2021, *Journal officiel* del 23 dicembre 2021.

⁷ Tra queste, le misure volte a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso la semplificazione della procedura penale (estensione della possibilità di perquisizioni notturne, riforma dello status di testimone assistito, limitazione della custodia cautelare, possibilità per il pubblico ministero di decidere se aprire o meno un'indagine giudiziaria), la creazione in via sperimentale di tribunali per le attività economiche (estensione della giurisdizione per i procedimenti extragiudiziali e collettivi), ecc.

⁸ Si veda in particolare E. GUIGOU (a cura di), *Le service public de la justice*, Paris, 1998.

⁹ Decisione n. 2009-595 DC del 3 dicembre 2009.

¹⁰ J.-P. JEAN, *Du justiciable à l'usager de la justice*, in *Les Cahiers de la Justice*, 2013, pp. 13-20.

¹¹ J.-L. HALPERIN, *Droit de défense et droits des défenseurs en France de 1789 à 1914*, in L. WÆLKENS (a cura di), *L'assistance dans la résolution des conflits – Assistance in conflict resolution. II: Europe médiévale et moderne – Medieval and modern Europe*, Bruxelles, 1997, pp. 99-122. Vedi anche P. ALVAZZI DEL FRATE, *Garantismo e "giusto processo"*, in Id., *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino, 2011, pp. 135-165 e Id., *L'individu face au jugement. Le développement d'une culture des garanties processuelles au XVIII^e siècle*, in N. LAURENT-BONNE N., X. PREVOST (a cura di), *Penser l'ancien droit public. Regards croisés sur les méthodes des juristes*, III, Paris, 2022, pp. 181-191.

to, la prospettiva adottata nelle pagine che seguono: essa consente di affrontare la questione sotto diversi aspetti, innanzitutto dal profilo dell'accesso alla giustizia.

La possibilità di accedere alla giustizia, infatti, è di per sé una garanzia, se non la principale. Così, sulla scorta degli studi più recenti¹², è nostro intendimento tracciare un itinerario storico giuridico dal punto di vista dei litiganti, verificando vie e garanzie di accesso alla giustizia, come pure tutele e meccanismi preposti a supportare in concreto il ricorso alle vie giudiziarie. Lo scritto conserva la forma di dialogo dell'esposizione orale, alternando il *focus* sull'esperienza francese e un breve controcanto sul ducato di Milano, tra Medioevo ed età moderna, e si divide – alla francese – in due parti principali, dedicate, rispettivamente, alla 'domanda di giustizia' e al 'supporto ai litiganti'.

1. *La domanda di giustizia*

Per i litiganti, la domanda di giustizia si esprime nel poter scegliere tra diverse vie legali e nell'emergere di un diritto processuale che garantisce l'accesso al giudice. Questi profili appaiono come garanzie di una migliore risoluzione del conflitto.

1.1. *Scegliere*

La domanda di giustizia è espressa da uomini e donne nel Medioevo e nell'età moderna nel contesto dello sviluppo delle istituzioni giudiziarie e delle molteplici rivendicazioni del potere di dispensare giustizia. In Francia, questa domanda si è espressa nell'ambito di uno Stato in cui la giustizia era controllata dal potere politico del sovrano.

1.1.1. *Il pluralismo giudiziario nel regno di Francia*

Il pluralismo giudiziario prende forma a partire dal periodo medievale e si manifesta in vari modi in Francia e in Italia, con il coinvolgimento di diversi attori. L'affermarsi del pluralismo giudiziario comporta, da un lato,

¹²J. HILAIRE, *La construction de l'État de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au XIII^e siècle*, Paris, 2011; X. GODIN, B. BERNABE, *Actualité de l'histoire de la justice*, in J. KRYNEN, B. D'ALTEROCHE (a cura di), *L'Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires*, Paris, 2014, pp. 291-326.

l'instaurarsi di diversi tipi di contenzioso, a seconda della controversia e dei contendenti e, dall'altro lato, lo strutturarsi di un ordine giudiziario.

In considerazione dell'esistenza di diversi giudici si afferma anche una loro specializzazione. A seconda dell'evoluzione di un determinato tribunale, della procedura seguita e dei metodi di prova, i contendenti sono più propensi a portare la loro controversia davanti al tribunale che offre loro maggiori garanzie, soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione della sentenza. Questa situazione vale sia per la giustizia ecclesiastica, sia per i tribunali civili e penali e persino per i tribunali competenti per le controversie sorte durante le fiere medievali.

Vediamo alcuni esempi. In primo luogo, la giustizia ecclesiastica, con i suoi tribunali (*officialités*), fiorì nel XII secolo. Raggiunse il suo apogeo un secolo dopo. Il vescovo era il giudice ordinario e, insieme al suo vicario per le questioni giudiziarie (*official*), esercitava la giurisdizione civile contenziosa e non contenziosa¹³.

I tribunali ecclesiastici svolgevano un ruolo importante nella società medievale grazie alla procedura inquisitoria seguita in materia penale, alla loro organizzazione, alla loro ampia giurisdizione *ratione personae* e *ratione materiae* e alla loro struttura gerarchica all'interno di un *ordo ecclesiasticus*. Queste caratteristiche distinguevano i tribunali ecclesiastici dai tribunali secolari (signorili, urbani e regi) e contribuivano alla loro capacità di attrarre i litiganti. Questi tribunali, fino all'ordinanza di Villers-Cotterêts del 1539 (art. 1), operavano gratuitamente, anche nelle controversie tra laici.

In secondo luogo, in occasione delle fiere internazionali della Champagne, fino alla metà del Duecento i mercanti, di diversa provenienza geografica, si rivolgevano spesso ai tribunali ecclesiastici, per far sigillare i loro contratti dal vicario e per ottenere una sentenza di scomunica, una pena che fungeva da deterrente e costringeva il debitore a saldare il suo debito.

Attorno al 1260, però, i conti della Champagne iniziarono a rafforzare le prerogative dei giudici delle fiere, potenziando così il ruolo della giustizia laica, a scapito della giustizia ecclesiastica. I giudici delle fiere apponevano il sigillo della fiera e promuovevano strumenti esecutivi sempre più efficaci. Inoltre, applicavano regole che si discostavano dal diritto comune in termini di procedura: il convenuto non poteva sollevare eccezioni dilatorie o declinatorie della giurisdizione. A partire dall'ultimo quarto del Duecento, su richiesta dei mercanti, i giudici delle fiere assicuravano che i

¹³ P. FOURNIER, *Les officialités au Moyen Âge: étude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328*, Paris, 1880 (rist. anast. Aalen, 1984); A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités à la veille du concile de Trente*, Paris, 1973.

contratti sottoscritti alle fiere della Champagne fossero eseguibili in tutti i luoghi.

1.1.2. *Lo sviluppo di un sistema giudiziario in Francia*

Un altro movimento che completò l'affermazione della specializzazione fu la strutturazione del sistema giudiziario attraverso l'integrazione dei tribunali signorili, urbani ed ecclesiastici nella giustizia regia del regno di Francia.

Tra Duecento e Trecento, lo sviluppo della giustizia regia fu evidente. Il debito di giustizia del re nei confronti dei sudditi legittimava il suo intervento. I giuristi dell'*entourage* del re affermavano il principio per cui tutta la giustizia emana dal re, ovvero che il re è la fonte della giustizia. In questo modo, si è sviluppato un discorso che è diventato «un luogo comune ... [che] consiste nel proclamare che la giustizia è la condizione della pace, che Dio ha istituito i re affinché regnasse la giustizia, la missione essenziale, il fondamento e lo scopo del loro potere sovrano»¹⁴. Lo sviluppo della procedura è quindi legato al rafforzarsi della sovranità regia¹⁵.

Lo sviluppo della giustizia regia e del suo funzionamento con giudici preparati attirò un numero maggiore di procedimenti. I sudditi sempre più spesso si rivolgevano al sovrano. La giustizia regia francese si sviluppò di conseguenza, attraverso una serie di mezzi volti a sottrarre i procedimenti alla giustizia signorile ed ecclesiastica, quali la *prévention*, i casi riservati, i casi privilegiati e la procedura di *appel comme d'abus*.

Inoltre, si affermò l'idea della subordinazione delle diverse giurisdizioni ai tribunali regi. A partire dalla metà del regno di Luigi IX, la giustizia del re promosse il diritto di appello¹⁶. Jean Hilaire ha mostrato chiaramente,

¹⁴J. KRYNEN, *L'État de justice, France, XIII^e-XX^e siècles, I, L'idéologie de la magistrature ancienne*, Paris, 2009, p. 17. La traduzione della citazione, dall'originale francese, è di chi scrive.

¹⁵J. HILAIRE, *La procédure comme instrument au service de la montée en puissance de la souveraineté (XII^e-XIV^e siècle)*, in J. HAUTEBERT, S. SOLEIL (a cura di), *Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe*, Paris, 2008, II, pp. 153-170.

¹⁶Vedi anche, J. HILAIRE, *La construction de l'État de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au XIII^e siècle*, Paris, 2011, pp. 39-50; J. GUYADER, *L'appel en droit canonique médiéval*, in J.-L. THIREAU (a cura di), *Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté*, Paris, 1995, pp. 31-51; A. DEGOY, *Origines de l'appel judiciaire et naissance de la souveraineté royale au XIII^e siècle*, in L. SOULA (a cura di), *Les cours d'appel: origines, histoire et enjeux contemporains*, Rennes, 2016, pp. 33-51; A. DEGOY, *Lumineux Moyen Âge. Les avocats au Parlement de Paris et la légalité pénale à l'époque de Charles VI et d'Henri VI de Lancastre (1380-1436)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 2018, pp. 1-70; J.-L. THIREAU, *L'appel dans l'ancien droit*

sulla base dei primi registri della *Cour du Roi* (c.d. *Olim*), l'effetto delle misure che estendevano le possibilità di appello al re. All'appello attraverso il duello giudiziario, applicabile alle relazioni feudali, si aggiungeva l'appello influenzato dal diritto romano e canonico. Questa seconda forma, l'*appellatio*, si basava sull'importanza della testimonianza, abbandonando così le prove ordaliche, definite irrazionali. La seconda metà del Duecento vide lo sviluppo di questa procedura, che si diffuse in altre giurisdizioni. Essa era legata all'uso della procedura per inchiesta e, più specificamente, delle cosiddette inchieste di verità, fondate sull'audizione di testimoni e sulla segretezza, per stabilire la verità¹⁷.

La *curia regis* e la sua propaggine, il parlamento, beneficiarono di questo sviluppo. In tal modo, questa giurisdizione affermò il proprio ruolo nell'organizzazione della giustizia medievale e mise a punto una sorta di controllo sull'intero sistema giudiziario del regno e non solo sulla giustizia regia¹⁸. Lungo il Trecento e il Quattrocento, in forza dell'affermarsi della sovranità regia, il *parlement* accoglieva un numero crescente di ricorsi¹⁹. La giustizia regia rispondeva così alle richieste dei contendenti, offrendo loro maggiori garanzie di difesa.

1.2. *Garantire*

Il poter adire il proprio giudice è un'esigenza che si pone sin dal Medioevo. Si tratta di una garanzia processuale accordata riconoscendo la possibilità di adire il proprio giudice naturale, nel contesto dei numerosi conflitti di competenza e di intrico giudiziario d'*ancien régime*²⁰.

pénal français, in ID. (a cura di), *Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté*, cit., pp. 13-30; A. GARAPON, S. PERDRIOLLE, B. BERNABE, *L'appel, sanction de l'office du juge*, in A. GARAPON, S. PERDRIOLLE, B. BERNABE (a cura di), *La Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXI^e siècle*, Paris, 2014, pp. 211-232.

¹⁷J.-M. CARBASSE, *Secret et justice: les fondements historiques du secret de l'instruction*, in *Clés pour le siècle*, Paris, 2000, pp. 1243-1269; J. HILAIRE, *La construction de l'État de droit*, cit., pp. 50-57.

¹⁸J. HILAIRE, *La construction de l'État de droit*, cit., p. 39 e pp. 77-88.

¹⁹C. GAUVARD, *L'appel à la justice du roi au pénal. Formes et conflits aux XIV^e et XV^e siècles*, in L. SOULA (a cura di), *Les cours d'appel: origines, histoire et enjeux contemporains*, cit., pp. 53-66.

²⁰J.-P. ROYER, J.-P. JEAN, N. DERASSE, J.-P. ALLINNE, *Histoire de la justice*, Paris, 2001, p. 43.

1.2.1. *La formulazione della domanda giudiziaria*

Lungo il Medioevo e l'età moderna, le parti si rivolgono alla giustizia regia. Più precisamente, formulano una *supplicatio*²¹ alla quale il sovrano medievale, debitore di giustizia, deve rispondere. Il ruolo delle suppliche è importante anche nella procedura normativa e nell'esercizio del potere legislativo regio e ciò non soltanto nel regno di Francia²². La richiesta giudiziaria riecheggia la procedura per rescritto rivolta all'imperatore romano o quella prevista dal diritto canonico al papa. Si instaura così un dialogo giudiziario tra la petizione del supplicante (*supplicando et implorando iudicis officium*)²³ e la risposta della magistratura regia attraverso la *gratia specialis*.

Dalla *supplicatio* prendono origine una serie di altri rimedi straordinari, dal Medioevo all'età moderna. All'inizio del Trecento, il potere regio accetta di rispondere alle richieste di un nuovo processo per una causa già decisa dai giudici regi. Si trattava di una nuova garanzia. Sebbene il principio dell'ultima istanza fosse stato formulato dall'autorità regia nel 1303, si ammetteva, contestualmente, la possibilità di deferire i casi già decisi ai tribunali regi. L'ordinanza del 23 marzo 1303 prevedeva un nuovo mezzo di ricorso in caso di ambiguità od errore e la revisione della decisione da parte del re o del suo *consilium* (*correctio, interpretatio, revocatio o declaratio*)²⁴. Il sovrano interveniva in modo speciale ed *ex certa scientia*²⁵. La procedura per errore risulta attestata nel 1309 ed è descritta da Jean Hilaire come l'anticamera della cassazione²⁶. Ad essa si aggiungeva, nel 1329, la procedura della *requête civile*²⁷.

²¹J. HILAIRE, *La construction de l'État de droit*, cit., pp. 217-229; P.-A. FORCADET, *Conquestus fui domino regi: étude sur le recours au roi de France d'après les arrêts du Parlement de Paris*, Paris, 2018.

²²A. WÜRGLER, *Voices from Among the «Silent Masses»: Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe*, in L.H. VAN VOSS (a cura di), *Petitions in Social History*, Cambridge, 2001, pp. 11-34.

²³Per un esempio del 1272: J. HILAIRE, *La construction de l'État de droit*, cit., p. 221, nt. 1.

²⁴V. *Ordonnances des rois de France*, I, pp. 354-367, in particolare l'articolo 12, p. 359. Il testo era chiarito da una successiva ordinanza, del dicembre 1344: F.-A. ISAMBERT, *Recueil général des anciennes lois de France*, IV, pp. 484-498 e art. 9, pp. 494-496.

²⁵*Ivi*, p. 495.

²⁶R. MARTINAGE-BARANGER, *Les idées sur la cassation au XVIII^e siècle*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 1969, pp. 244-290; X. GODIN, *La procédure de cassation au XVIII^e siècle*, in *Histoire, économie & société*, 2010, pp. 19-36.

²⁷S. DAUCHY, *Les voies de recours extraordinaires: proposition d'erreur et requête civile (de l'ordonnance de Saint Louis jusqu'à l'ordonnance de 1667)*, Paris, 1988, pp. 31-50. Per una pre-

La legislazione regia specificava ulteriormente i mezzi di ricorso straordinari vigenti in Francia, in particolare nell'ordinanza di Blois del maggio 1579 e nell'editto di Rouen del gennaio 1597. La *proposition d'erreur* e la *requête civile* si riferivano a una nuova trattazione delle cause. Erano presentate al giudice che avesse già preso una decisione. Si distinguevano dalla cassazione, figlia di queste due prime opzioni. Quest'ultima – la cassazione – si affermava nel Seicento e fu oggetto di uno sviluppo specifico nel regolamento del 28 giugno 1738 relativo alla procedura osservata nel consiglio del re²⁸.

In via generale, i mezzi di ricorso straordinari, cui si è fatto cenno, contribuivano ad offrire maggiori garanzie ai litiganti.

1.2.2. *Il giudice naturale quale garanzia processuale*

Alla fine del Medioevo e in epoca moderna, si riscontra l'idea, presso i litiganti, di voler essere giudicati dal proprio giudice, sempre più spesso considerato quale giudice naturale.

Questa era l'idea di garanzia processuale²⁹, presente nei *cabiers de doléances* del 1789, che fu poi ripresa ed espressa nella l. del 16 e 24 agosto 1790 sull'organizzazione giudiziaria. Oltre ad abolire i privilegi di giurisdizione (art. 16), l'assemblea nazionale costituente stabiliva, infatti, che l'ordine costituzionale dei tribunali non potesse essere turbato, né i litiganti potessero essere distratti dai loro giudici naturali da alcuna commissione, o da poteri o facoltà diversi da quelli determinati dalla legge (Titolo 2, art. 17). Il principio è sancito anche nella Costituzione francese del 3 settembre 1791³⁰.

sentazione di questi due rimedi straordinari basati sullo sviluppo della *supplicatio*, J. HILAIRE, *La construction de l'État de droit*, cit., p. 39 e pp. 224-229.

²⁸F.-A. ISAMBERT, *Recueil général des anciennes lois de France*, XXII, pp. 42-106, in part. pp. 45-52.

²⁹J. HUDAULT, *Sens et portée de la compétence du juge naturel dans l'ancien droit français*, in *Revue critique de droit international privé*, 1972, pp. 27-54 et pp. 249-268; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione*, Roma, 1999; U. SEIF, *Droit et Justice retenue. Sur les origines de la garantie du "juge naturel" en dehors des théories de la séparation des pouvoirs du XVII^e au XIX^e siècle*, in *Revue historique de droit Français et étranger*, 2005, pp. 215-245; E. JEULAND, *Le droit au juge naturel et l'organisation judiciaire*, in *Revue française d'administration publique*, 2008, pp. 33-42; M. DUPUIS-BERRUX, *Le juge naturel dans le droit de l'ancienne France*, Paris, 2013.

³⁰Titolo 3, capitolo V, articolo 4: «Les citoyens ne peuvent êtres distracts des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois».

L'idea è oggi ben nota come principio fondamentale nel diritto nazionale³¹, ad esempio, nell'ordinamento francese, in relazione ai principi di uguaglianza, imparzialità e diritto a un giusto processo³², o ancora, in Italia, nella Costituzione repubblicana del 1948 (art. 25: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale previsto dalla legge»). Tuttavia, permangono delle esitazioni. Per alcuni i contorni restano imprecisi³³, per altri, il diritto al giudice naturale avrebbe un'esistenza incerta, ovvero la figura del giudice naturale sarebbe addirittura introvabile³⁴. Si tratta, comunque di un'idea costitutiva, a lungo intesa come garanzia.

Il concetto di giudice naturale concerne l'idea di *iurisdictio* e il riconoscimento del suo esercizio nell'ambito della giurisdizione ordinaria³⁵. Si sviluppa in un contesto di pluralità di poteri giudiziari e con l'affermazione di un giudice considerato *iudex natus*. Con questo termine si indicavano i giudici, in particolare i magistrati feudali e urbani, il cui potere era messo in discussione dalla giustizia regia.

L'idea del giudice naturale si sviluppò per combattere la pratica regia di ricorrere all'avocazione, alle commissioni straordinarie o addirittura alle *lettres de cachet*, sottraendo così il litigante alla giurisdizione del primo giudice naturale. Tali interventi della giustizia straordinaria del re, denominata anche giustizia *retenue*³⁶, provocarono una reazione a difesa della giurisdizione del giudice naturale come autentica garanzia per i litiganti. Questa era la posizione dei tribunali signorili, urbani e mercantili: per essi, la posta in gioco era il mantenimento della propria competenza giurisdizionale.

³¹ T. RENOUX, *Le droit au juge naturel, droit fondamental*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, 1993, pp. 33-58; G. ROYER, *Le juge naturel en droit criminel interne*, in *Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé*, 2006, pp. 787-807; N. PICARDI, *Le juge naturel – Principe fondamental en Europe*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2010, pp. 27-73.

³² P. ALVAZZI DEL FRATE, *Droit naturel et 'procès équitable': considérations historico-juridiques*, in M. MATHIEU (diretto da), *Droit naturel et droits de l'homme*, Grenoble, 2011, pp. 321-334.

³³ M. DUPUIS-BERRUUX, *Le juge naturel dans le droit de l'ancienne France*, Paris, 2013, pp. 13-18.

³⁴ Per il diritto internazionale privato, H. GAUDEMET-TALON, *L'introuvable 'juge naturel'*, in C. BONTEMS (a cura di), *Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet*, Paris, 1999, pp. 591-613.

³⁵ Per uno studio recente, B. ALIX, *La notion de iudex ordinarius en droit romano-canonique médiéval (XII^e-XV^e siècle)*, tesi di dottorato in storia del diritto, svolta sotto la direzione del prof. Franck Roumy, Université Panthéon-Assas, 2020.

³⁶ J. KRYNEN, *Réflexions sur la justice dite retenue*, in C. LEVELEUX-TEIXEIRA, A. ROUSSELET-PIMONT, P. BONIN, F. GARNIER (a cura di), *Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et négociation. Villes, finances, État. Actes du colloque en l'honneur d'Albert Rigaudière*, Paris, 6-8 novembre 2008, Paris, 2011, pp. 523-532